

Comune di Isola del Giglio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Grosseto

Regolamento di Polizia Mortuaria

(approvato con deliberazione CC n. 55 del 04/11/2015)

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1: Oggetto	4
Art. 2: <i>Competenze.</i>	4
Art. 3: <i>Responsabilità.</i>	4
Art. 4: <i>Servizi gratuiti e a pagamento.</i>	4
Art. 5: <i>Atti a disposizione del pubblico</i>	4
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE	4

<i>Art. 6: Norma di raccordo.....</i>	5
<i>Art. 6 bis: Depositi di osservazione.....</i>	5
<i>Art. 7: Obitori.</i>	5
<i>Art. 8: Camera mortuaria.....</i>	5
CAPO III - FERETRI.....	5
<i>Art. 9: Deposizione della salma nel feretro.....</i>	5
<i>Art. 10: Verifica e chiusura dei feretri.</i>	5
<i>Art. 11: Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.</i>	6
<i>Art. 12: Fornitura gratuita di feretri.....</i>	6
<i>Art. 13: Piastrina di riconoscimento.</i>	6
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI.....	6
<i>Art. 14: Modalità del trasporto e percorso.</i>	7
<i>Art. 15: Diritti del Comune.</i>	7
<i>Art. 16: Riti religiosi.</i>	7
<i>Art. 17: Norme generali per i trasporti</i>	7
<i>Art. 18: Trasferimento di salme senza funerale.....</i>	7
<i>Art. 19: Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività</i>	7
<i>Art. 20: Trasporto per/da altri Comuni per seppellimento o cremazione.</i>	8

<i>Art. 21: Trasporti all'estero o dall'estero.</i>	8
<i>Art. 22: Trasporto di resti mortali o di ceneri.</i>	8
TITOLO II - CIMITERI.....	9
CAPO I - CIMITERI.....	9
<i>Art. 23: Elenco cimiteri.....</i>	9
<i>Art. 24: Disposizioni generali.</i>	9
<i>Art. 25: Reparti speciali.</i>	9
<i>Art. 26: Sepolture di persone residenti e non residenti.</i>	9
<i>Art. 27: Piano Regolatore Cimiteriale.</i>	9
CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	10
<i>Art. 28: Inumazione.</i>	10
<i>Art. 29: Tumulazione.....</i>	10
<i>Art. 30: Esumazioni ordinarie.</i>	11
<i>Art. 31: Esumazioni straordinarie.....</i>	11
<i>Art. 32: Estumulazioni ordinarie.</i>	11
<i>Art.33: Estumulazioni straordinarie.....</i>	12
<i>Art. 34: Oggetti da recuperare.</i>	12
<i>Art. 35: Materiali di risulta.....</i>	13

<i>Art. 36: Traslazioni.</i>	13
<i>Art. 37: Legittimazione per le istanze.</i>	13
CAPO III – CREMAZIONE	13
<i>Art. 38: Crematorio.</i>	13
<i>Art. 39: Modalità di rilascio autorizzazione alla cremazione.</i>	13
<i>Art. 40: Urne cinerarie.</i>	13
CAPO IV - POLIZIA DEI CIMITERI.	13
<i>Art. 41: Orario.</i>	13
<i>Art. 42: Disciplina dell'ingresso.</i>	13
<i>Art. 43: Divieti.</i>	14
<i>Art. 44: Riti funebri.</i>	14
<i>Art. 45: Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.</i>	14
<i>Art. 46: Materiali ornamentali.</i>	14
<i>Art. 47: Illuminazione votiva.</i>	14
TITOLO III - CONCESSIONI	16
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.	16
<i>Art. 48: Concessioni.</i>	16
<i>Art. 49: Tipologie.</i>	16

<i>Art. 50: Sepolture individuali (loculi).</i>	16
<i>Art. 51: Prenotazioni di loculi.</i>	17
<i>Art. 52: Nicchie e ossario.</i>	17
<i>Art. 53: Aree destinate a sepolcri familiari, tombe di famiglia a terra e a arcate di famiglia.....</i>	17
<i>Art. 54: Tumulazioni provvisorie.....</i>	18
<i>Art. 55: Durata delle concessioni.</i>	18
<i>Art. 56: Rinuncia alla concessione.....</i>	19
<i>Art. 57: Manutenzione.....</i>	19
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....	19
<i>Art. 58: Divisione subentri.</i>	19
<i>Art. 59: Rinuncia di sepolture individuali.....</i>	19
<i>Art. 60: Uso delle sepolture private non individuali.</i>	20
CAPO III - REVOCA DECADENZA ESTINZIONE.....	20
<i>Art. 61: Revoca.</i>	20
<i>Art. 62: Decadenza.....</i>	20
<i>Art. 63: Estinzione.</i>	20
CAPO IV - CENERI.....	21
<i>Art. 64: Cinerario comune</i>	21
<i>Art. 65: Dispersione, conservazione e affidamento delle ceneri o dell'urna cineraria</i>	21

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI	22
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	22
<i>Art. 66: Accesso al cimitero</i>	22
<i>Art. 67: Procedimento autorizzativo e termini</i>	22
<i>Art. 68: Responsabilità</i>	22
<i>Art. 69: Recinzione aree – Materiali di scavo</i>	22
<i>Art. 70: Introduzione e deposito di materiali</i>	23
<i>Art. 71: Orario di lavoro</i>	23
<i>Art. 72: Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri</i>	23
CAPO II - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI	23
<i>Art. 73: Funzioni – Licenza</i>	23
<i>Art. 74: Divieti</i>	24
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	25
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	25
<i>Art. 75: Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria</i>	25
<i>Art. 76: Mappa</i>	25
<i>Art. 77: Annotazioni mappa</i>	25
<i>Art. 78: Sepolture pregresse</i>	25

<i>Art. 79: Efficacia delle disposizioni del regolamento.....</i>	25
<i>Art. 80: Cautele</i>	25
<i>Art. 81: Sanzioni.....</i>	26
<i>Art. 82: Disposizioni varie.....</i>	26
<i>Art. 83: Norme finali.</i>	26

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Oggetto.

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 ed al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ed alle norme sull'ordinamento dello stato civile, ha per oggetto il complesso delle norme relative la polizia mortuaria, dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, in ambito comunale. Per norme relative alla Polizia mortuaria si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2: Competenze.

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, attraverso gli uffici competenti.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forma di gestione individuata ai sensi dall'art.112 del D.lgs. 267 del 2000 nonché attraverso raccordo con la competente azienda sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

Art. 3: Responsabilità.

1. E' compito del Comune evitare situazioni di pericolo alle persone e alle cose all'interno dei cimiteri. Non sono assunte, peraltro, responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone

diverse da quelle adibite al servizio cimiteriale, attraverso l'uso difforme dal consentito di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Art. 4: Servizi gratuiti e a pagamento.

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- la visita necroscopica;
- la deposizione delle ossa in ossario comune;
- la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo Art. 10;
- il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate;

2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 – comma 2 – lett. F) del D.lgs. 267 del 2000 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5: Trasparenza e atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro *di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285*, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Presso ogni cimitero comunale sono tenuti a disposizione del pubblico:

- una copia della planimetria del cimitero in scala 1:500;
- una copia del presente regolamento;
- una copia del provvedimento del Sindaco relativamente all'orario di apertura e di chiusura del cimitero;
- una copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie.
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE

Art. 6: Norma di raccordo.

1. Presso il Comune di Isola del Giglio le funzioni di deposito di osservazione, camera mortuaria e obitorio sono svolte presso un'unica sede sita presso il cimitero di Giglio Castello con le modalità indicate negli articoli che seguono.
2. Per l'assolvimento delle funzioni non previste dal presente Capo II ma richieste dall'art. 13 del D.P.R. 285 del 1990, il Comune si avvale, previa sottoscrizione di una convenzione, di locali idonei messi a disposizione dall'ASL.

Art. 6 bis Depositi di osservazione

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione per il periodo prescritto dalla legge, in un locale idoneo sito nell'ambito del cimitero di Giglio Castello, per le persone morte in abitazione in cui sia pericoloso mantenerle, per persone morte in seguito ad accidente nella pubblica via, per persone ignote di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Di norma l'osservazione delle salme delle persone decedute in abitazione, per il periodo prescritto dalle norme vigenti, è effettuata da parte dei familiari o persone conviventi del defunto nella stessa abitazione in cui è avvenuto il decesso.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o dalla Autorità Giudiziaria o Pubblica Autorità che richiede il servizio di recupero di salma accidentata.
4. Nel locale dove sono tenute in osservazione le salme di persone decedute per malattie infettive diffuse o sospette tali, è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. La sorveglianza della salma nel deposito di osservazione per il periodo prescritto, è effettuata se richiesta da personale espressamente incaricato dal Comune allo svolgimento di tale funzione e comporta anch'essa, a carico dei congiunti o comunque dei richiedenti, l'applicazione della tariffa vigente per tale prestazione, salvo i casi di indigenza.

Art. 7: Obitori.

1. Il Comune dispone di un obitorio sito presso il cimitero di Giglio Castello per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- a. osservazione di cadaveri deceduti senza assistenza medica;
- b. deposito per il periodo indefinito di cadavere a servizio dell'Autorità Giudiziaria;
- c. deposito e conseguenti trattamenti dei cadaveri portatori di radioattività.

2. Depositi di osservazione e obitori possono essere individuati dal Comune, oltre che nell'ambito del cimitero di Giglio Castello, eccezionalmente e previa sottoscrizione di apposita convenzione anche presso ospedali o altri istituti sanitari.

Art. 8: Camera mortuaria.

1. Per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento il comune di Isola del Giglio dispone di una camera mortuaria con le caratteristiche di cui all'art.65 del D.P.R. 285 sita presso il cimitero di Giglio Castello.

CAPO III – FERETRI

Art. 9: Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui all'art. 11.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
5. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere deposti in uno stesso feretro.

Art. 10: Verifica e chiusura dei feretri.

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge regionale n. 18 del 2007.

Art. 11: Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che la distanza del trasporto funebre e cioè:

A. INUMAZIONE: il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.), con uno spessore non inferiore a cm. 2 e non superiore a cm. 3 e conformi alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. 285 del 1990, i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate in via straordinaria potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra indicate.

B. TUMULAZIONE: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe corrispondenti alle norme di cui all'art. 30 del D.P.R. 285 del 1990.

Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km, o per trasferimento all'estero o dall'estero, qualunque sia la tipologia di sepoltura cui è destinato o la pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera A). Per i trasferimenti da o per l'estero, si applicano anche le disposizioni contenute negli articoli 27,

28 e 29 del D.P.R. 285 del 1990

Per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 km, è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore ai 25 mm. a norma dell'art.30 punti 5 e 13 del D.P.R. 285 del 1990, se esso è destinato ad inumazione o cremazione.

C. CREMAZIONE: la salma dovrà essere racchiusa in apposita cassa di legno dolce non verniciato o in altro di idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

D. TRASFERIMENTI: Per la disciplina del trasporto di salme e cadaveri all'interno della Regione Toscana, nell'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, trova applicazione la legge regionale n. 18 /2007.

Per i trasferimenti da Comune a Comune fuori dalla Regione Toscana o da/per l'estero, si adottano le norme di cui agli artt. 25, 27, 28 e 29 del D.P.R. 285 del 1990. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b).

a. Se la salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale in lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

b. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai punti del comma 1, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.

c. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 12: Fornitura gratuita di feretri per inumazione.

1. Il Comune, con atto di Giunta, fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 11 lett. a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, residenti nel territorio comunale.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dai Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque dispone l'ufficio, relative alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati.

3. Qualora successive verifiche dimostrino che lo stato di bisogno non sussiste effettivamente, il Comune può esercitare rivalsa delle spese sostenute sugli eventuali eredi.

Art. 13: Piastrina di riconoscimento.

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile il cognome il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 14: Modalità del trasporto e percorso.

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati, nel rispetto della legge regionale n. 18 del 2007 e delle altre norme che regolano la materia, con apposito provvedimento del Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 comprende, il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

4. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 15: Diritti del Comune.

1. I trasporti sono svolti con carri aventi le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285 del 1990 previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del succitato D.P.R. nei casi in cui questo sia dovuto. Detto diritto viene stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 16: Riti religiosi.

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste con apposito provvedimento del Sindaco di cui all'art. 14.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 17: Norme generali per i trasporti

1. La legge regionale toscana n. 18 del 2007 disciplina i trasporti di salme e cadaveri all'interno del territorio regionale.

2. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 11.

3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato al trasporto e deve essere accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto stesso e al seppellimento ed eventualmente degli altri documenti necessari in relazione alla destinazione. L'incaricato al trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e la documentazione al personale incaricato presso il cimitero.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

5. Le eventuali bande musicali che accompagnino un defunto, possono sostare davanti al cimitero per completare il proprio programma musicale in accordo con i familiari.

Art. 18: Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto delle salme ai locali di osservazione per il periodo prescritto o prima che tale periodo sia trascorso, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285 del 1990 e nel rispetto delle norme contenute nella legge regionale n. 18 del 2007 in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. e di trasporti di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. devono essere eseguiti con l'impiego dei mezzi aventi le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285 del 1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Art. 19: Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive – diffusive il medico necroscopo deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici, relativamente al trasporto delle salme anche eventualmente al deposito di osservazione, al successivo trasporto del cadavere, all'effettuazione del corteo e alle estreme onoranze da rendere al defunto, ai provvedimenti necessari per le disinfezioni. Tali misure, coerenti con consolidate evidenze scientifiche, non necessariamente devono comportare anche l'osservanza di quanto disposto all'articolo 18 del D.P.R. 285 del 1990.

2. Per le salme e i cadaveri che risultano portatori di radioattività, il medico necroscopo dispone le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

Art. 20: Trasporto per/da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune all'interno del territorio regionale si svolge secondo le disposizioni della legge regionale n. 18 del 2007.

2. E' escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso; tale trasporto è svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.

3. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato.

4. Nei casi di cui al [comma 3](#), il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

5. La certificazione medica di cui al comma 4 è titolo valido per il trasporto della salma purché il tragitto si svolga interamente all'interno della Regione Toscana.

6. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei; durante il trasporto, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

7. Le salme provenienti da altro Comune devono di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 11, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

Art. 20 bis: Trasporto pdi cadavere.

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
2. Il trasporto di cadavere è autorizzato con provvedimento del comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione.
3. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è necessaria l'iniezione conservativa di cui all' articolo 32 del d.p.r. 285/1990; nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del d.p.r. 285/1990, può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari.
4. All'atto di chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli incaricati al trasporto che ne attestano l'esecuzione.

Art. 21: Trasporti all'estero o dall'estero.

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato con le modalità di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 27 e seguenti.

Art. 22: Trasporto di resti mortali o di ceneri.

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali o di ceneri può avvenire previa autorizzazione.
2. Se il trasporto è da o per Stato esterno si applicano le disposizioni di cui all'art. 21. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceramica, piombo o altro analogo sistema.
4. Il trasporto di resti ossei o ceneri da Comune a Comune oppure da o per uno Stato estero aderente alla Convenzione di Berlino del 10.02.1937, è autorizzato dal Sindaco.
5. Se i suddetti trasporti sono effettuati da o per uno Stato estero non aderente alla convenzione di Berlino, devono essere osservate le disposizioni contenute negli articoli 28 e 29 del D.P.R. 285 del 1990.
6. Le misure precauzionali di natura igienica – sanitaria, dettate per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri e di resti ossei.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Art. 23: Elenco cimiteri.

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:

- Giglio Porto;
- Giglio Castello – Capoluogo;

2. I provvedimenti relativi alla manutenzione e conservazione dei cimiteri competono al Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva, secondo la struttura organizzativa dell'Ente; sono di competenza del Sindaco i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità.

Art. 24: Disposizioni generali.

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni alla tumulazione in cappelle private o altri luoghi per speciali onoranze o benemerenze, ai sensi rispettivamente degli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285 del 1990.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

3. Alla manutenzione dei cimiteri così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune

provvede con le forme riconosciute idonee e legittime ai sensi degli art. 112 del D.lgs. 267 del 2000.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero. Competono esclusivamente a detto personale le operazioni di esumazione, estumulazione, nonché la custodia, la tenuta dei registri relativi ad inumazione, tumulazione e cremazione come pure qualsiasi variazione seguita ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri e consegna di urne cinerarie.

Art. 25: Reparti speciali.

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. La sepoltura di parti anatomiche, qualora non fossero cremati vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero.

3. In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato, dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 26: Sepolture di persone residenti e non residenti.

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza.

2. Per giustificati motivi si può concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune purché abbiano o abbiano avuto particolari legami affettivi con la popolazione del Comune o che abbiano legami di parentela diretti con persone sepolte nei cimiteri locali.

3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata di famiglia. Sono accolti con le stesse modalità anche i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 27: Piano Regolatore Cimiteriale.

1. Per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il Piano Regolatore Cimiteriale, con durata di almeno un ventennio, il quale deve indicare le aree destinate ai vari tipi di sepoltura nonché la distribuzione e le dimensioni delle opere funerarie per le tumulazioni perpetue. Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per tali opere, le caratteristiche tecniche e la struttura in rapporto ai veri sistemi costruttivi in conformità alle disposizioni del D.P.R. 285 del 1990.

2. Nell'elaborazione del piano il responsabile dell'ufficio tecnico dovrà tener conto:

a) Dell'andamento medio della mortalità per ogni circoscrizione;

b) Della valutazione della struttura esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a inumazione o tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) Della diversa tipologia di sepoltura,

d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di regolarizzazione dei periodi di concessione;

e) Del fabbisogno futuro di aree e manufatti da destinare a sepolture private.

3. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone da destinare a:

- Campi di inumazione comune

- Aree per cappelline private o tombe di famiglia e collettività a terra

- Tumulazioni individuali

- Cellette ossari
- Nicchie cinerarie
- Ossario comune
- Cinerario comune

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285 del 1990, da aggiornare almeno ogni cinque anni. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

5. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

6. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le rispettive misure, per adulti e per minori di anni 10, devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285 del 1990.

7. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali o per famiglie o collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285 del 1990.

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 28: Inumazione.

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) **INUMAZIONI COMUNI:** sono le sepolture della durata di almeno 10 anni dal giorno del seppellimento, fino alla completa mineralizzazione delle salme. L'occupazione delle fosse si farà cominciando da una estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità

b) **INUMAZIONI PRIVATE:** sono le sepolture per inumazioni per trenta annualità non prorogabili, decorrenti dal giorno di seppellimento, su aree appositamente individuate e cedute in concessione.

2. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinto con un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome data di nascita e di morte del defunto.

3. I privati possono, in luogo del cippo, installare di un compri tomba di superficie complessiva non superiore a quanto indicato nel piano regolatore cimiteriale se esistente o dal Sindaco.

L'installazione di copri tomba e lapidi e la loro manutenzione e conservazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria o abbandono da parte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune provvede con rivalsa delle spese sostenute.

Art. 29: Tumulazione.

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. In ogni avello, che deve avere unnon può essere tumulata che una salma, quella del soggetto menzionato nella concessione, previamente chiuso in doppia cassa, di cui una di metallo saldata e l'altra di legno di essenza forte, a norma del precedente art. 11.

Art. 30: Esumazioni ordinarie.

1. Nei cimiteri, una volta completato il processo di mineralizzazione delle salme, si può procedere alle esumazioni ordinarie decorsi almeno:
 - 10 (dieci) anni per le tumulazioni comuni;
 - 30 (trenta) anni per le tumulazioni individuali in concessione;
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno e sono regolate da apposita ordinanza sindacale. L'operazione di esumazione comprende anche la rimozione di tutte le essenze (piante-fiori) presenti.
3. L'ordinanza sindacale, comprensiva dell'elenco dei nominativi delle salme interessate all'esumazione ordinaria, deve essere preventivamente affissa per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio comunale e all'albo del cimitero.
4. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse, non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco.
5. Spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, stabilire se un cadavere al momento dell'esumazione, sia o meno mineralizzato.
6. L'esumazione ordinaria è gratuita qualora i resti ossei rinvenuti vengano depositati in ossario comune. Se invece vi sia, da parte di chi vi abbia interesse, richiesta di raccolta dei resti e successiva collocazione in celletta ossario o loculo, prima dell'esecuzione dell'operazione di esumazione, questa è soggetta al pagamento della tariffa vigente unitamente alla tariffa prevista per la collocazione della cassetta in avello o celletta, della quale/del quale è concesso l'uso con apposito atto separato.

Art. 31: Esumazioni straordinarie.

1. Sono esumazioni straordinarie quelle eseguite:

- Per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per trasportarle in altre sepolture presso altri Comuni,
- Per casi di comprovata necessità o per urgenti lavori di manutenzione del cimitero.

2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'ASL e dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero, a meno che l'ASL non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzate le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la sola presenza del custode del cimitero.

3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite:

- a) Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre salvo eventi eccezionali che rendano non rinviabile l'esumazione,
- b) Quanto trattasi di persona deceduta a causa di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

4. Solo le esumazioni straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria e quelle previste in casi eccezionali sono gratuite.

Art. 32: Estumulazioni ordinarie.

1. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite alla scadenza della concessione e comunque non prima di un ventennio dalla sepoltura. Sono parificate alle estumulazioni ordinarie quelle eseguite su sepolture di tipo perpetuo di cui non sia pervenuto il prescritto rinnovo.

4. Le estumulazioni ordinarie sono regolate con apposita ordinanza sindacale.

2. A cura dei servizi cimiteriali saranno esposti per 60 giorni consecutivi all'albo pretorio comunale, all'albo cimiteriale l'elenco dei nominativi con la scadenza delle concessioni nell'anno solare successivo.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Qualora si voglia procedere alla raccolta dei resti mortali, il sindaco informa dell'operazione il coordinatore sanitario che concede l'autorizzazione previa verifica della mineralizzazione a meno che l'ASL non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzate le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la sola presenza del custode del cimitero.

4. I resti rinvenuti dalle operazioni di estumulazione ordinaria vengono depositati nell'ossario comune salva la domanda degli aventi diritto di raccogliarli in cassette di zinco da destinare a cellette ossario in concessione.

5. L'ordinanza sindacale, comprensiva dell'elenco dei nominativi delle salme interessate all'estumulazione ordinaria, deve essere preventivamente affissa per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio comunale e all'albo del cimitero e notificata alla USL.

6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

7. I resti mortali individuati sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazioni di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa per 10 anni.

9. In caso di reperibilità dei familiari il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà concordare con essi, specie nel caso vi sia richiesta di raccolta dei resti, in considerazione delle esigenze del servizio e di quelle dei familiari stessi, la data di esecuzione dell'operazione, la destinazione dei resti e provvede all'eventuale predisposizione dell'atto di concessione del loculo o della celletta ossario in cui devono essere collocati i resti.

10. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Art.33: Estumulazioni straordinarie.

1. Sono considerate estumulazioni straordinarie:

a) Estumulazioni prima del termine di scadenza della concessione per trasferimento ad altra sepoltura o altro Comune;

b) Estumulazioni per termine di scadenza dei loculi assegnati in forma provvisoria;

c) Estumulazioni per eliminazione di inconvenienti di ordine igienico o statico.

2. Può essere autorizzata, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperto un tumulo il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro oppure che l'ASL non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzate le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la sola presenza del custode del cimitero che può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Per le estumulazioni ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme suggerite da detta autorità.

Art. 34: Oggetti da recuperare.

1. Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Area Amministrativa.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 35: Materiali di risulta.

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture al momento delle esumazioni o estumulazioni se non reclamati da chi ne abbia diritto entro 30 giorni dalla data dell'intervento passano di proprietà del Comune che può impiegarli per miglioramento generale dei cimiteri. Le croci, le lapidi e i copri tomba possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle su sepolture di parenti che ne siano sprovvisti sempreché siano in buono stato di conservazione e rispondente ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

2. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o nell'immediato esterno in luogo idoneo.

Art. 36: Traslazioni.

1. La traslazione di un feretro all'interno dello stesso cimitero da un loculo ad un altro al solo scopo di avvicinare due defunti, è consentita solo quando si tratti di avvicinare i coniugi o un genitore ed un figlio e parenti stretti.

2. Ciò non vale per resti o ceneri che potranno essere traslate da una celletta ad un'altra dello stesso cimitero o di altro cimitero per qualsiasi motivo.

3. Le traslazioni, di qualunque tipologia, per quanto consentite dal presente regolamento, anche fuori dal Comune, sono soggette al pagamento delle tariffe corrispondenti al tipo di prestazione.

4. Sarà possibile effettuare traslazioni anche non rientranti nei casi specifici di cui al comma primo ma solo in casi straordinari, di dimostrata difficoltà di accesso al loculo da parte del congiunto richiedente, in possesso di certificato di invalidità. Dette traslazioni possono essere effettuate nell'ambito della disponibilità di avelli nelle arcate già aperte.

Art. 37: Legittimazione per le istanze.

1. Al di fuori del ciclo di rotazione ordinario, le istanze aventi ad oggetto esumazioni, estumulazioni, raccolta dei resti o collocazione in ossario comune, traslazioni, quando è ammesso, possono essere presentate dalle persone legittimate cioè aventi titolo di disporre del feretro o dei resti e precisamente dal coniuge superstite del defunto, dai figli eventualmente insieme agli ascendenti o, in mancanza, dal parente più prossimo a norma di quanto previsto dal codice civile.

CAPO III – CREMAZIONE

Art. 38: Competenza del Comune in materia di cremazione.

1. Il Comune di Isola del Giglio ha competenza nella materia della cremazione solo per gli aspetti amministrativi.

Art. 39: Modalità di rilascio autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni di cui all'art. 79 del D.P.R. 285 del 1990.

Art. 40: Urne cinerarie.

1. Il Piano regolatore cimiteriale di cui all'art.27 deve prevedere un cinerario dove verranno disposte apposite nicchie per la collocazione delle urne cinerarie.

2. Il trasporto delle urne cinerarie contenenti i residui della cremazione, ferme restando le disposizioni per il trasporto da e per l'estero, non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario in presenza di nuclidi radioattivi.

CAPO IV - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 41: Orario.

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura. La visita fuori orario al cimitero è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria per comprovati motivi.

Art. 42: Disciplina dell'ingresso.

1. Nei cimiteri, di norma, si deve entrare a piedi.

2. E' vietato l'ingresso a tutti coloro che:

- Sono accompagnati da cani o altri animali (salvo si tratti di cani per l'accompagnamento di persone non vedenti);
- Sono vestiti in modo indecoroso o comunque in condizioni di contrasto con il carattere del cimitero;
- Intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

3. Per motivi di salute o di età può essere concesso il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di un veicolo che proceda a passo d'uomo e si trattenga esclusivamente per il tempo necessario alla sosta del visitatore. E' altresì concesso l'ingresso al carro funebre durante il funerale qualora non ci siano persone o mezzi per il trasporto del feretro alla sepoltura.

Art. 43: Divieti.

1. All'interno del cimitero è vietato:

- Tenere comportamento chiososo o irriverente;
- Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti;
- Gettare fiori appassiti o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto altrui senza autorizzazione;
- Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sui muri o sulle lapidi;
- Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con offerte di servizi o distribuzione di volantini pubblicitari;
- Fotografare o filmare riti funebri senza l'autorizzazione dei familiari e del responsabile dell'ufficio;
- Eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione dei concessionari;
- Assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non autorizzati dai familiari e dal responsabile dell'ufficio.

2. Chiunque non osservasse i prescritti divieti verrà diffidato ad uscire immediatamente e quanto ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 44: Riti funebri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Gli orari e le modalità delle esequie dei singoli defunti sono determinate con apposita ordinanza.

Art. 45: Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti e ricordi, simboli ecc..
2. Essi devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio tecnico secondo quanto previsto dalle norme tecniche del P.R.G. cimiteriale.
3. Ogni epigrafe o sua modifica aggiunta contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni che non devono contrastare con la legge e il buon costume. A tal fine i familiari del defunto o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario della lapide e delle opere. Possono essere autorizzate le epigrafi compilate in lingua diversa da quella italiana purché nella richiesta di concessione sia contenuta la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Dovranno essere rimosse le opere eseguite in difformità a quanto autorizzato o che fossero state abusivamente introdotte nel cimitero.

Art. 46: Materiali ornamentali.

1. Dai cimiteri verranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba ecc., la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendano fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo siano diventati indecorosi. Tutti i provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati e su questi si eserciterà azione di rivalsa per le spese sostenute per il ripristino del luogo.

Art. 47: Illuminazione votiva.

1. Ogni loculo, celletta ossario o tomba a terra, può essere dotato di una lampada votiva.
2. L'installazione va espressamente richiesta comunicando tali istanze al Comune o alla ditta che gestisce il servizio.
3. L'installazione e la manutenzione delle lampade votive spetta al Comune o al concessionario del servizio nel rispetto delle norme, anche contrattuali, che regolano la materia.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 48: Concessioni.

1. Il Comune concede ai privati il diritto d'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Il diritto d'uso della sepoltura è riservato alla persona del concessionario e, in caso di decesso, ai suoi eredi.
2. Il diritto d'uso di una sepoltura risulta da una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. La concessione è stipulata secondo lo schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
6. L'atto di concessione deve indicare:
 - a) La natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili o realizzati;
 - b) La durata;
 - c) La persona, le persone, per gli Enti e le collettività il rappresentante legale pro tempore;
 - d) La salma destinata ad esservi accolta o i criteri per la loro individuazione;
 - e) Gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca.

Art. 49: Tipologie.

1. Le concessioni possono riguardare le:
 - Sepolture individuali;
 - Nicchie-ossario;
 - Aree destinate a sepolcro familiare;
 - Tombe di famiglia a terra;
 - Arcate di famiglia;

- Tumulazioni provvisorie;
- Nicchie cinerarie.

Art. 50: Sepolture individuali (loculi).

1. Le concessioni dei loculi individuali decorrono dall'anno della loro occupazione. Hanno durata di trenta annualità con facoltà di rinnovo per altre 10 annualità per un massimo di una volta.
2. Le concessioni di cui al comma 1 di questo articolo sono soggette al pagamento della tariffa, annualmente stabilita dalla Giunta Comunale.
3. I loculi vengono assegnati al momento dell'uso.
4. Possono essere prenotati, altresì, mediante apposito contratto di durata quarantennale con facoltà di rinnovo decennale per un massimo di una volta, al coniuge in vita del deceduto. Per nessun motivo possono essere concessi in uso loculi di non immediato utilizzo se non per trasferimento di sepoltura da altro Comune o in presenza di gravi motivazioni da valutarsi secondo l'apprezzamento della Giunta Comunale.
5. La Giunta Comunale annualmente stabilisce le tariffe in ragione d'anno, e comunque non superiore ad un quarantesimo della tariffa delle concessioni di cui al comma 1 di questo articolo, da applicare al momento delle occupazioni dei loculi individuali già concessionati e non ancora occupati, per il numero delle annualità mancanti alla quarantesima dall'anno di effettiva occupazione.
6. Le concessioni di loculi in perpetuo attualmente esistenti, sottoscritte fino al 31.12.1971, occupate precedentemente il 01.01.1964 e dichiarate revocate a norma dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, possono essere prorogate, se richiesto, senza il pagamento di tariffa, per anni 10 dalla presentazione dell'avvenuta richiesta.
7. Le concessioni di loculi sottoscritte dal 01.01.1972 al 22.05.1978, di durata di anni 30 decorrenti dalla data di tumulazione, possono essere prorogate per ulteriori 10 annualità dalla scadenza della quarantesima annualità di tumulazione, con il pagamento di apposita tariffa individuata annualmente dalla Giunta Comunale.
8. Le concessioni di loculi sottoscritte dal 23.05.1978 al 12.12.1978, di durata di anni 30 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, possono essere prorogate per anni 10 dalla scadenza dei 30 anni di tumulazione, con il pagamento della tariffa appositamente individuata annualmente dalla Giunta Comunale, di cui al comma 3 di questo articolo.
9. Le concessioni trentennali attualmente in essere possono essere rinnovate per 10 anni per un massimo di 2 volte, con il pagamento di apposita tariffa decennale individuata annualmente dalla Giunta Comunale.
10. E' concesso collocare nello stesso avello, i resti mortali o ceneri di parenti del defunto. Allo scadere della concessione decade anche la permanenza delle cassetine contenenti i resti dei parenti.

Art. 51: Prenotazioni di loculi.

1. La prenotazione per la cessione in uso degli avelli a favore di persona vivente è effettuata nella sola ipotesi che questa sia il coniuge superstite del defunto o della defunta.
2. Ai coniugi sono equiparate le unioni di fatto risultanti dallo stato di famiglia al momento della morte.

Art. 52: Nicchie e ossario.

1. Le concessioni delle nicchie e ossario per la raccolta dei resti mortali individuali decorrono dall'anno della loro occupazione. Hanno durata di 99 annualità dal giorno dell'occupazione, prorogabili, a richiesta, per altre 99 annualità.
2. Le nicchie e ossario vengono concesse al momento dell'uso. Possono essere concesse per 99 annualità, altresì, in vicinanza della nicchia già occupata, in previsione di un futuro utilizzo da parte di altro componente della famiglia.
3. Le concessioni di cui ai comma 1 e 2 di questo articolo di cui sono soggette al pagamento della tariffa, annualmente stabilita dalla Giunta Comunale.
4. Le concessioni di durata trentennale attualmente esistenti di nicchie ossario, se richiesto, possono essere prorogate per anni 69 dalla scadenza delle concessioni esistenti.
5. Le proroghe delle concessioni di nicchie ossario di cui al comma precedente, sono soggette al pagamento della tariffa annualmente stabilita dalla Giunta Comunale fino a 69 / 99 della tariffa di cui al comma 3 di questo articolo.
6. In ogni nicchia ossario potranno essere collocati anche i resti mortali o ceneri di parenti del defunto.

Art. 53: Aree destinate a sepolcri familiari, tombe di famiglia a terra e a arcate di famiglia.

1. Le aree destinate a sepolcri familiari o a tombe di famiglia a terra e le arcate familiari sono concesse ad una persona per sé e per i propri familiari od enti e comunità non aventi scopo di lucro per la durata di 99 annualità salvo rinnovo a richiesta per altre 99 annualità.
2. Nei sepolcri familiari o tombe di famiglia e nelle arcate familiari hanno diritto di sepoltura il coniuge del concessionario, gli ascendenti e i discendenti in qualunque grado e i loro coniugi, i fratelli e le sorelle e coniugi. Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti ed affini e ad una persona non parente purché sia legato da particolari vincoli di famiglia. Egli ha inoltre la facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate o includere nella sepoltura le salme di persone che abbiano acquisiti particolari benemerienze nei suoi confronti e comprovata da apposita dichiarazione da parte del concessionario. Il diritto di sepoltura si esercita fino al compimento della capienza del sepolcro.
3. Alla morte del concessionario gli aventi diritto alla tumulazione dovranno comunicare al Comune, entro tre mesi, la persona destinata al trasferimento degli oneri e diritti contenuti nella

concessione. Qualora tale segnalazione non venga effettuata si procederà d'ufficio alla nomina, tra gli aventi diritto, del nuovo concessionario.

4. Il concessionario di area può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

5. Qualora non esistessero più aventi diritto la capellina o tomba di famiglia a terra sarà chiusa e potranno essere autorizzate traslazioni di salme o resti e comunque sarà a disposizione dell'amministrazione che potrà disporre per altre assegnazioni.

6. L'assegnazione dell'area per le sepolture private viene effettuata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al Protocollo Generale del Comune. In caso di presentazione in pari data avranno la precedenza le richieste di residenti nel territorio comunale. I termini di presentazione delle domande verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale e resi pubblici mediante affissione di avviso.

7. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati su conforme parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario dell'ASL competente per territorio e devono rispettare le caratteristiche costruttive di cui al D.P.R. 285 del 1990.

8. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al presente articolo impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza. Qualora l'area non sia ancora disponibile al momento dell'assegnazione e del pagamento, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi ritenuti validi e giustificati può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

Art. 54: Tumulazioni provvisorie.

1. Possono essere concessi provvisoriamente, in via eccezionale e dietro pagamento del canone stabilito loculi per la sepoltura di salme nei seguenti casi:

a) Per coloro che hanno richiesto la concessione di un'area per la costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra la cui pratica sia già stata definita.

b) Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino urgente delle tombe private

c) Per coloro che hanno presentato domanda di concessione per la costruzione di tomba privata in altro comune la cui pratica sia già stata definita.

2. Tali concessioni provvisorie possono essere rilasciate per un tempo massimo di 36 mesi dalla data di tumultazione. Per la concessione di cui sopra è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita dalla Giunta Comunale. Le concessioni provvisorie devono risultare da atto scritto e sottoscritto dai richiedenti il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

3. Alla scadenza del termine per l'assegnazione provvisoria si provvederà al conteggio e relativo versamento del corrispettivo dovuto operando compensazione con il deposito cauzionale. Il

corrispettivo viene calcolato a trimestre. La frazione di trimestre sarà calcolata come trimestre intero.

4. Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l'interessato non abbia ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma il funzionario competente inviterà l'interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di un loculo. In caso contrario, previa diffida, si provvederà a far inumare la salma, utilizzando il deposito cauzionale per le spese dei diritti di estumulazione straordinaria, nel campo comune e detta salma non potrà in nessuno caso essere esumata se non per la sistemazione in sepoltura privata previo pagamento dei diritti relativi.

Art. 55: Durata delle concessioni.

1. Le concessioni per:

a) Le cappelle gentilizie e sepolcreti sono a tempo determinato per 99 (novantanove) annualità;

b) I loculi sono di durata di 30 (trenta) annualità;

c) Le cellette sono di durata di 99 (novantanove) annualità;

d) Le tumulazioni private in concessione in campi appositamente individuati per 30 annualità;

2. Gli avelli sono assegnati per ordine progressivo di arcate: non viene iniziata la concessione degli avelli dell'arcata successiva se non è terminata la concessione degli avelli dell'arcata precedente, salvo che un familiare (coniuge o figlio) abbia il diritto di prenotare il loculo vicino al defunto, senza peraltro che ciò configuri la situazione di "arcata aperta".

3. Chiunque intenda ottenere una concessione d'uso di loculi o cellette ossario o cappelle già realizzate dal Comune o aree per realizzare sepolture private (aree per inumazione senza costruzione di sepolcreto, cappelle gentilizie o sepolcreti), deve presentare istanza all'ufficio competente. La conclusione del contratto di concessione d'uso di una delle sepolture di cui sopra, avverrà mediante la redazione di scrittura privata in duplice copia e in regola con gli obblighi di legge in tema di imposta in bollo, soggetta a registrazione solo nei casi previsti dalla normativa vigente; è necessario presentare all'ufficio competente attestazione dell'avvenuto pagamento della

somma dovuta da parte del concessionario richiedente. In caso di registrazione del contratto, le spese conseguenti sono a carico del concessionario.

Art. 56: Rinuncia alla concessione

1. La rinuncia alla concessione per avelli, nicchie-ossario e tombe a terra è limitata solo per avelli, nicchie-ossario e tombe a terra ancora liberi.

2. La rinuncia deve risultare da apposito atto sottoscritto dall'avente diritto.

3. L'avello, o la nicchia-ossario o la tomba, resisi disponibili rientreranno in possesso del Comune per una nuova concessione.

4. La rinuncia della sepoltura deve risultare da apposito atto scritto. Il loculo resosi disponibile rientrerà in possesso del Comune per una nuova assegnazione.

5. La Giunta Comunale, annualmente, stabilirà la quota fissa di rimborso da riconoscere al rinunciate.

6. In caso di estumulazione della salma per qualsiasi motivo decade la concessione perpetua e la nuova assegnazione avrà durata temporanea.

Art. 57: Manutenzione.

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.

2. Nel caso in cui le opere di manutenzione ordinaria o straordinaria siano ordinate dal Responsabile del Servizio e il concessionario o le altre persone aventi titolo non provvedano ad eseguirle nel termine fissato, previa diffida, il Responsabile del Servizio provvede per la loro esecuzione con spese a carico dei concessionari o aventi titolo resisi inadempienti.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 58: Divisione subentri.

1. Più concessionari di un'area possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta dai concessionari aventi titolo. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta l'accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. La divisione, l'individuazione delle quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

2. Con scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune i concessionari di un'unica area possono regolare i propri rapporti interni ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso chiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

Art. 59: Rinuncia di sepolture individuali.

1. In caso di rinuncia della concessione della sepoltura per trasferimento ad altro Comune il concessionario può chiedere, entro 5 anni, il rimborso del corrispettivo versato decurtato del 10% per ogni anno o frazione di anno di effettivo utilizzo.

2. In caso di rinuncia della concessione per trasferimento della salma in altro avello dello stesso cimitero, al concessionario o agli aventi titolo spetterà, se il contratto è stato stipulato da meno di cinque anni, una somma a forfait stabilita espressamente e annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 60: Uso delle sepolture private non individuali.

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia o delle persone facenti parte dell'ente concessionario, fino al completamento della capienza della sepoltura, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'articolo 93 del D.P.R. 285 del 1990, la famiglia del

concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, compresi gli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario della sepoltura, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini nonché per i conviventi, la sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione o avente titolo, con apposita dichiarazione da rendere all'ufficio di polizia mortuaria.

5. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza di una persona nei confronti del concessionario, ai fini della sua tumulazione nella sepoltura privata, va dichiarata dal concessionario del sepolcro stesso o avente titolo con una dichiarazione da presentare all'ufficio di polizia mortuaria, possibilmente in tempi anteriori al decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura che comunque potrà avvenire solo con l'assenso del concessionario o suo avente titolo.

6. Rimangono escluse dal diritto d'uso della sepoltura le persone non legate al concessionario da uno dei casi previsti ai commi precedenti.

7. Con la concessione il Comune trasferisce ai privati solo il diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è trasferibile o cedibile a terzi.

8. Il concessionario non acquista diritti al mantenimento delle distanze o in merito allo stato delle opere o delle aree attigue che il Comune in qualsiasi momento, per esigenze del cimitero, può modificare o impiegare.

CAPO III - REVOCA DECADENZA ESTINZIONE

Art. 61: Revoca.

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal competente ufficio previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa e dell'esecuzione di quanto sopra l'amministrazione dovrà dare notizia al concessionario o in mancanza mediante pubblicazione all'Albo comunale per 60 giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. La traslazione avverrà nel giorno indicato anche in assenza del concessionario.

Art. 62: Decadenza.

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso alla sepoltura;
- Quanto non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- Quanto la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quanto non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione;
- Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dalla concessione.

2. Il provvedimento di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli

aventi diritto in quanto reperibili. In caso contrario la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni successivi.

Art. 63: Estinzione.

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine prevista nell'atto di concessione, senza che sia richiesto il rinnovo nei 30 giorni precedenti, soppressione del cimitero salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285 del 1990.

CAPO IV – CENERI

Art. 64: Cinerario comune

1. I cimiteri potranno essere dotati di un cinerario comune destinato alla dispersione delle ceneri, eventualmente anche ricavato da una porzione dell'ossario comune.

Art. 65: Dispersione, conservazione e affidamento delle ceneri o dell'urna cineraria

1. Nel rispetto della normativa vigente in merito alla eventuale volontà del defunto alla dispersione delle proprie ceneri, alle modalità di manifestazione di tale volontà e alle modalità della dispersione anche per quanto concerne le persone legittimate ad eseguirla il Comune individua nel cimitero di Giglio _____ l'area all'uopo preposta. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvederà ad individuare e delimitare tale area.

2. La dispersione delle ceneri può essere effettuata fuori dal Cimitero in zone non definibili quali "centri abitati" come previsto art.3 comma 1 numero 8 del DL 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed individuate dalla Giunta Comunale con specifico atto nel quale sarà stabilita la tariffa di tale operazione. La dispersione debitamente autorizzata, deve essere effettuata alla presenza di dipendente comunale all'uopo indicato, il quale redigerà apposito verbale indicando con precisione il luogo, l'ora e il giorno in cui è avvenuta tale attività, annotandone i risultati in apposito registro che verrà conservato nel Cimitero stesso.

3. Se non è richiesta la dispersione delle ceneri, queste saranno conservate nel cimitero, nel rispetto della volontà del defunto, in sepolture private date in concessione (loculi o cellette) o interrate in una particolare zona del campo comune del cimitero appositamente destinata alle urne.

4. L'urna, sigillata e conservata in modo da garantire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, per espressa disposizione del medesimo, potrà altrimenti essere affidata ad una determinata persona indicata dal defunto stesso o chi per lui nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti.

5. Le ceneri, affidate con apposito atto del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria alla persona indicata dal defunto o secondo le modalità previste dalla normativa vigente e, pertanto, non disperse né conservate nel cimitero, devono essere conservate in un luogo privato (abitazione anche non principale) dell'affidatario stesso, in condizioni atte a garantire la sicurezza delle medesime da qualsiasi forma di profanazione e per ragioni igienico – sanitarie, dovranno essere collocate in un luogo "stabile", decoroso, non essere spostate, essere sempre sigillate e dovrà essere cura dell'affidatario adottare qualsiasi precauzione necessaria ed idonea a garantirne la conservazione. A tal fine l'urna dovrà essere conservata all'interno di una teca o di un manufatto a ciò esclusivamente destinato (esempio: mobile o nicchia muniti di un sistema di chiusura stabile quale un'inferriata o grata o sportelli o ante dotati di sistema di chiusura a chiave).

6. Qualora venga meno la disponibilità o volontà dell'affidatario a conservare le ceneri, compreso il caso che si verifichi il suo decesso e i di lui eredi non intendano provvedere alla conservazione delle suddette ceneri, queste saranno conservate dal Comune in apposita celletta ossario o loculo a tal fine dati in concessione o, in caso di decesso dell'affidatario senza eredi, in apposita celletta ossario appositamente individuata.

7. Qualora l'affidatario dell'urna trasferisca le ceneri in altro luogo all'interno del Comune, deve darne avviso all'ufficio di Polizia Mortuaria. Se il trasferimento avviene in altro Comune ed è conseguente alla variazione di residenza dell'affidatario, questi dovrà immediatamente richiedere

un nuovo atto autorizzatorio avente ad oggetto l'affidamento dell'urna, all'ufficio competente del Comune ove si è trasferito.

8. L'affidatario di urna cineraria è assoggettato, sin dal momento in cui avviene nelle sue mani la consegna dell'urna, alla vigilanza del personale competente del Comune o della AUSL territorialmente competente ai quali deve garantire e consentire in qualsiasi momento visite ispettive nel luogo di conservazione dell'urna stessa. Qualora le condizioni o prescrizioni dettate all'affidatario riguardo alla conservazione dell'urna non siano rispettate ciò comporterà l'applicazione di sanzioni di cui all'articolo 78.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 66: Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzione, restauri, riparazioni, manutenzioni non riservate al comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori di loro libera scelta.
2. Per lavori di riparazione, pulizia di lapidi, monumenti ecc. di piccola entità è sufficiente darne avviso al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento dei lavori e comunque attività censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
5. Eventuali danni a cose o persone, arrecati da privati o imprese durante i lavori, dovranno essere rifusi dagli stessi.
6. Per l'esecuzione di lavori, opere e la straordinaria manutenzione da effettuarsi su cappelle o tombe private, gli interessati o le imprese incaricate devono munirsi di apposita autorizzazione del Comune.
7. I privati o le imprese incaricate sono tenuti a comunicare preventivamente all'Ufficio Tecnico Comunale la loro presenza in cimitero.

Art. 67: Procedimento autorizzativo e termini

1. Agli interventi edilizi inerenti sepolture private all'interno dei cimiteri non si applicano i requisiti tecnici delle opere edilizie (requisiti cogenti e volontari) ma unicamente la disciplina nazionale,

regionale e comunale in materia di polizia mortuaria e le norme tecniche contenute nel piano regolatore cimiteriale comunale.

2. Relativamente agli aspetti igienico-sanitari, farà fede il parere del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL.

3. La documentazione da presentare per il rilascio del permesso di costruire è definita dal RUE analogamente agli altri permessi, ad eccezione dell'estratto delle tavole di RUE in quanto non necessario.

4. La presentazione del progetto e dell'altra documentazione nonché l'esecuzione dell'opera deve avvenire entro 2 anni dalla data della concessione dell'area, pena la decadenza.

5. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

6. Qualora il Responsabile del Servizio lo ritenga opportuno, su motivata richiesta degli interessati, potrà concedere una proroga di 6 mesi ai termini di cui al comma 1.

7. Il permesso di costruire verrà rilasciato dal Comune entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve le eventuali sospensioni del procedimento.

8. Nell'atto autorizzatorio potranno essere dettate particolari prescrizioni in merito alle modalità di esecuzione dell'opera e al termine di ultimazione dei lavori.

9. Al termine dei lavori di costruzione e prima che la sepoltura venga posta in uso, il concessionario deve, attraverso il professionista abilitato attestare la conformità dell'opera e certificarne l'agibilità come previsto dall'art. 149 della LR 64/14 richiedendo per il tramite dell'ufficio tecnico comunale la visita ispettiva del competente servizio della ASL nonché dell'ufficio tecnico comunale stesso, al fine di accertare la conformità del progetto all'opera eseguita nonché il rispetto di eventuali prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia o appositamente dettate dagli uffici competenti in sede di autorizzazione a costruire.

Art. 68: Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 69: Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di cappelle gentilizie e sepolcreti l'impresa esecutrice deve provvedere a recintare a regola d'arte l'area interessata e che è stata assegnata, per evitare eventuali danni a cose o persone.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia

mortuaria 3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati al di fuori del cimitero, nelle discariche autorizzate o in luoghi a disposizione dell'impresa stessa evitando di spargere materiali o imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso al termine dei lavori giornalieri,

l'impresa deve ripulire, per quanto possibile, l'area interessata e quelle adiacenti e ripristinare opere eventualmente danneggiate.

Art. 70: Introduzione e deposito di materiali

1. Per l'esecuzione delle opere è permesso alle imprese utilizzare nel cimitero, per quanto possibile,

veicoli necessari a tale scopo e per il tempo strettamente necessario, avendo cura di non arrecare danni alle opere esistenti né al terreno in genere.

2. Lo sgrossamento dei materiali deve essere eseguito fuori dal cimitero.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali depositati, in altri spazi del cimitero.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra ecc.

Art. 71: Orario di lavoro

1. Nel periodo estivo e primaverile, per l'esecuzione dei lavori, le imprese possono accedere al cimitero dalle ore 07:30 alle ore 19:00, nel periodo invernale e autunnale dalle ore 07:30 alle ore 17:30. L'orario potrà essere modificato con apposita ordinanza.

2. E' vietato eseguire i lavori di sabato pomeriggio, di domenica o in altri giorni festivi.

Art. 72: Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. In occasione della Commemorazione dei defunti, il Responsabile del servizio può limitare l'introduzione e la posa in opera nel cimitero di materiali.

2. Le imprese devono sospendere i lavori in tale giornata e provvedere per tempo, in vista di essa, alla sistemazione dei materiali e delle aree nonché alla loro messa in sicurezza.

Art. 73: Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento e a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.

2. Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:

- A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti dei visitatori;

- A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- A fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al suddetto personale è vietato:

- Eseguire all'interno dei cimiteri qualsiasi attività per conto di privati, all'interno dell'orario di lavoro e anche al di fuori di esso;
- Ricevere compensi sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti i cimiteri;
- Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro inerente l'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o dei divieti sopra

esposti, nonché delle altre norme contenute nel presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri deve sottoporsi alle misure di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse all'attività svolta, secondo le normative vigenti.

CAPO II - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

Art. 74: Funzioni – Licenza

1. Le imprese di onoranze funebri, su mandato dei familiari dei defunti, possono eseguire le seguenti prestazioni:

- Disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, non riservate al Comune, sia presso uffici comunali che presso parrocchie ed enti di culto.
- Fornire i feretri e i relativi accessori
- Effettuare il trasporto delle salme nel Comune o da e per altri comuni

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso delle autorizzazioni rilasciate dal Comune in cui ha sede legale l'impresa, devono altresì essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Le rimesse di carri funebri devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 21 del DPR 295/90

Art. 75: Divieti

1. Nell'esercizio dell'attività funebre e nello svolgimento dei trasporti funebri, è fatto divieto alle imprese di onoranze funebri:

- Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza.

- Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni.

- Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine di onorari o per altri motivi privati.

- Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività 2. In caso di violazione delle norme del presente articolo, il Sindaco può disporre a carico dell'impresa di onoranze funebri, la sospensione dall'esercizio dell'attività funebre, con effetto immediato e per un tempo determinato nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal successivo articolo 73, salvo che la violazione abbia rilevanza penale. In relazione alla gravità del fatto, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 76: Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 2000 spetta al Responsabile dell'ufficio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.

Art. 77: Mappa

1. Presso il servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento costante delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto con sistema informatizzato.

2. Il registro di cui al comma precedente, detto mappa, è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute alle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che è riportato anche sulla sepoltura nel cimitero.

Art. 78: Annotazioni mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, sia in campo comune che concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa contiene almeno le seguenti indicazioni:

- Le generalità del defunto o dei defunti;
- Le generalità del concessionario;
- Gli estremi dell'atto di concessione;
- La durata della concessione;
- Le variazioni nella titolarità della concessione;
- Le variazioni per effetto dell'introduzione di resti o ceneri.

Art. 79: Sepolture pregresse.

1. Per le vecchie tumulazioni di cui non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione e di cui non risulta giustificazione contabile agli atti del Comune, verrà "fotografata" la situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ogni concessione sarà regolarizzata con atto amministrativo, approvato dalla Giunta comunale e la durata trentennale delle concessioni sarà calcolata a partire dalla data di morte della salma tumulata.

Art. 80: Efficacia delle disposizioni del regolamento.

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle cessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con il quale si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedentemente in vigore cessa di avere applicazione il giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 81: Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni...) od una concessione (loculi, cellette, aree...) si intende che agisca in nome e per conto e col preventivo assenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione si considererà e sarà estranea alle azioni che ne conseguiranno.

3. L'Amministrazione si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando sarà raggiunto un accordo tra le parti o sia passata in giudicato un'eventuale sentenza dell'autorità Giudiziaria competente.

Art. 82: Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo abbiano rilevanza penale, comportano

l'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore a € 500,00 e non superiore ad € 1000,00, fissata dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, in relazione alla gravità della violazione e secondo i principi generali sull'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla Legge 689 del 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 83: Disposizioni varie.

1. La persona vivente che rinuncia alla prenotata concessione di un loculo per trasferimento in altro Comune, avrà diritto alla deduzione rispetto al prezzo pagato di 1/30 per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data di stipula del contratto di concessione.

2. Le spese di tumulazione o di estumulazione sono a carico del concessionario.

3. Le tariffe per la concessione di loculi, per le prenotazioni, per la concessione di nicchie o colombari, per i servizi cimiteriali in genere, vengono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 84: Norme finali.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statali in materia.

2. Il presente regolamento composto di 84 articoli, diverrà esecutivo ai sensi dello Statuto Comunale.